



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 101 del 03 novembre 2020**

*Oggetto:*

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°0*

*ERRATA CORRIGE*

- al punto n.38 della narrativa dopo le parole "telefoni cellulari e" e adde: - "provvederà ad acquisire in noleggio la"-

- al punto 3 del dispositivo dopo le parole "ha provveduto al noleggio delle dotazioni" dele:- "e informatiche "-; e adde: "e provvederà ad acquisire in noleggio la dotazione di PC portatili"-

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124;

Vista la Delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.709 del 24 ottobre 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 22 Ottobre 2020, il Ministro della Salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i Presidenti e i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e il Capo del Dipartimento della protezione civile, in considerazione dell'incremento progressivo dei contagi, hanno definito la necessità di garantire un adeguato potenziamento delle diverse strutture sanitarie regionali deputate a garantire le attività di tracciamento dei casi e dei contatti dei casi di Covid-19;

Vista l'Ordinanza 96 del 24 ottobre 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID;

Considerato che con la suddetta ordinanza sono state attivate le Centrali di Area Vasta per il tracciamento ad integrazione delle articolazioni del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del SSR che già assicurano nei diversi territori la funzione di identificazione dei casi e di tracciamento dei contatti (cosiddetto Contact Tracing);

RITENUTO che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

RITENUTO, inoltre, di implementare tutte le misure ulteriori correlate alla ricerca e gestione dei casi attraverso il potenziamento delle correlate linee assistenziali, utilizzando ogni articolazione organizzativa già in essere;

PRESO ATTO che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha provveduto al reperimento di operatori sanitari da mettere a disposizione delle Regioni al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19;

VISTO l'elenco trasmesso alla Regione Toscana dal Dipartimento della protezione civile e pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile nazionale;

CONSIDERATO che ciascuna Regione, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire ai soggetti ricompresi nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, residenti o dimoranti nella medesima Regione e Provincia autonoma, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non superiore al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che il numero totale degli operatori sanitari che la Regione Toscana mette a disposizione per l'attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di contact tracing e data entry e per ogni attività correlata all'esecuzione dei tamponi è stabilito in 624 unità;

DATO ATTO che la Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ha definito la distribuzione delle 624 unità di personale tra le Aziende Sanitarie del SSR nella seguente misura:

- N° 250 unità alla USL TC; - N° 150 unità alla USL TNO; - N. 100 unità alla USL TSE;
- 124 unità da assegnare al potenziamento delle attività connesse alla ricerca e gestione dei casi attraverso il potenziamento delle correlate linee assistenziali secondo un programma definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro verrà definito mediante contratto di lavoro autonomo, secondo le modalità definite nell'OCDPC n.709 del 24 ottobre 2020 e in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 2 della predetta OCDPC;

CONSIDERATO che il costo totale dei contratti di lavoro autonomo, per le prime 593 assunzioni, è pari a circa 4.300.000 euro fino al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che si è reso necessario individuare con estrema urgenza spazi per lo svolgimento di tali attività e a tal fine la Direzione Regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile ha acquisito la disponibilità per la messa a disposizione di spazi a titolo gratuito a favore delle Aziende USL del SSR degli Enti Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere;

STABILITO che le Aziende Sanitarie del SSR devono procedere a stipulare appositi contratti direttamente con gli Enti di cui al capoverso precedente, al fine di definire le modalità di attuazione della convenzione, ivi incluso quelle relative alle seguenti attività (assicurate direttamente dagli Enti a titolo oneroso) come pulizia e sanificazione, vigilanza, messa a disposizione di idonei arredi (tavoli e sedie), assistenza tecnica (per gli impianti tecnici, elettrici, idrici, di trattamento dell'aria ed informatici compreso wi-fi);

Considerato che Firenze Fiera ha inviato proprio preventivo di spesa in data 30 novembre 2020, Arezzo Fiere e Congressi srl ha inviato un preventivo di spesa in data 1 novembre 2020 e Carrara Fiere ha inviato un preventivo di spesa in data 2 novembre 2020 per un importo totale stimato pari a circa-1.250.000,00 euro fino al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che i suddetti preventivi rappresentano una previsione di stima e che l'importo da rimborsare ai suddetti Enti sarà determinato sulla base di quanto dagli Stessi realmente speso per l'effettivo periodo di utilizzo di tali locali;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile ha esaminato i preventivi di spesa pervenuti da parte degli Enti Fiera, sopra individuati in ordine alle attività suddette e che, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, la stima dei costi in essi contenuti risulta congrua in relazione alle attività previste e necessarie per rendere funzionali tali locali;

CONSIDERATO che i contratti stipulati con le ASL definiranno le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta di rimborso da parte degli Enti Fiera;

CONSIDERATA la necessità e l'estrema urgenza di fornire dotazioni informatiche e supporti telefonici agli addetti al fine di poter avviare fino da subito l'attività;

CONSIDERATO CHE

- E' assolutamente strategico ed urgente implementare le attività di identificazione dei casi e di tracciamento dei contatti;
- a tal fine è necessario disporre di risorse tecnologiche e servizi correlati in tempi rapidissimi stante l'attuale trend di crescita della pandemia ed in particolare di 500 dotazioni informatiche;
- è stato verificato, con esito negativo, la possibilità di ricorrere a contratti attivi presso Consip, oltre che presso Regione Toscana ed Estar;
- a seguito di ulteriori indagini informali di mercato è stata acquisita la disponibilità di TIM (offerta TIM n. Prot.: 557370 del 31 ottobre 2020 agli atti del settore) a mettere a disposizione quanto richiesto in noleggio trimestrale;
- la situazione pandemica non è compatibile con i tempi di svolgimento di una diversa procedura di individuazione del fornitore, per quanto semplificata;

CONSIDERATO pertanto che ESTAR ha provveduto ad acquisire in noleggio la necessaria dotazione di telefoni cellulari e dotazione di PC portatili da fornire agli Operatori per lo svolgimento delle predette attività, che prevedono un costo pari a 8.500,00 euro per la dotazione dei telefoni cellulari e non oltre 180.000,00 euro per le dotazioni di PC portatili;

Considerato che è stata verificata, da parte della Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale la congruità dei costi di tali attrezzature;

RITENUTO, altresì, che la sopra dotazione informatica dovrà essere resa disponibile entro 3 giorni dall'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), con particolare riferimento all'articolo 100, comma 2, la fornitura delle sopra citate dotazioni informatiche e supporti telefonici avviene tramite ESTAR che assicura la copertura di tali acquisti con proprie risorse con successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento;

RICHIAMATA, a tal fine, la citata O.C.D.P.C. n. 630/2020 nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare:

- l'ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, e, in particolare l'art. 2 (Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) e l'art. 3 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori);

CONSIDERATO, in particolare, che l'O.C.D.P.C. n. 638 del 22 febbraio 2020, dispone che *“Ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture”*;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 con il quale:

- all’articolo 1, comma 2 si dispone che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
- all’articolo 1, comma 3 si stabilisce che il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza.

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 2 del sopra citato decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 27 febbraio 2020 prevede che per la realizzazione degli interventi necessari posti in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

Vista la delibera di Giunta regionale approvata in data odierna, 2 novembre 2020, “Seconda assegnazione intermedia 2020 alla Aziende sanitarie toscane – risorse Covid 19” con la quale sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all’uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso;

## **ORDINA**

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e viste le ODPC n.630 del 3 febbraio 2020 e n.709 del 24 ottobre 2020, le seguenti misure:

1. di disporre l’assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per l’attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di contact tracing e data entry e per ogni attività correlata all’esecuzione dei tamponi;

2. di autorizzare le ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST a sottoscrivere i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere per il reperimento degli spazi necessari allo svolgimento delle attività di cui al punto 1 e a sostenere le spese per l'utilizzo degli stessi;

3. di prendere atto che ESTAR, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630, 638 e 639 del 2020, ha provveduto al noleggio delle dotazioni telefoniche e informatiche necessarie mediante affidamento diretto a TIM;

4. di disporre che ESTAR, ai sensi della l.r. n.40/2005, art. 100, comma 2, assicura la copertura degli acquisti di cui al punto 3) con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento;

5. di prendere atto che con delibera di Giunta regionale approvata in data odierna, 2 novembre 2020, "Seconda assegnazione intermedia 2020 alla Aziende sanitarie toscane - risorse Covid 19" sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all'uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso;

6. di disporre che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

#### Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente